



COMUNE DI BUDRIO

REGOLAMENTO

PER L'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

2004

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 in data 09/03/2001.
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 130 in data 19/11/2002.
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 33 in data 24/03/2004.

CAPO I

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art.2 del D.M. 4 marzo 1987, n.145, l'armamento dell'Ufficio di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n.65, è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2

TIPOLOGIA DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione per il personale sia maschile che femminile, per difesa personale nell'ambito del servizio che lo richiede, agli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S. è la pistola a funzionamento semi-automatico calibro 7.65 e/o 9x21.

ART. 3

NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi in dotazione, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma come dotazione di riserva.
Tale numero ed ogni successiva modifica, è fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto.

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 4

SERVIZI CON ARMI

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia locale, urbana e rurale, di Polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di Polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti all'Ufficio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia della Stato, previsti dall'art.3 della Legge 7 marzo 1986 n.65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità.

Sono altresì prestati con armi i servizi effettuati presso altri Comuni in conformità di convenzioni stipulate per l'espletamento dei servizi in forma associata di Polizia Municipale.

ART. 5

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'arma, dotata di due caricatori e delle relative munizioni, è assegnata di norma in via continuativa agli addetti del corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S..

Il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto.

Nei casi in cui non sia stata ancora effettuata l'assegnazione in via continuativa, l'arma dotata di due caricatori e delle relative munizioni è assegnata di volta in volta agli addetti del Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., dal Responsabile del Corpo o suo delegato.

Per la gestione delle armi si fa riferimento alla disciplina nazionale in materia di porto e detenzione delle armi e delle relative munizioni in quanto applicabile.

ART. 6

MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

Gli addetti alla Polizia Municipale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane non armato e la sicura non inserita.

L'arma deve essere portata in condizioni di sicurezza ed in modo non visibile nel caso in cui, ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986 n.65, l'addetto al Corpo di Polizia Municipale sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi

Il Comandante – Responsabile del Corpo -, può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.

In servizio non possono essere portate armi diverse da quelle ricevute in dotazione; non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

ART. 7

SERVIZI DI COLLEGAMENTO

I servizi di collegamento espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti alla Polizia Municipale sono svolti con l'arma in dotazione.

ART. 8

SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati con armi. Tuttavia, il Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge 7 marzo 1986 n.65, che lo stesso sia svolto senza armi. Il Sindaco comunica al Prefetto di Bologna ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il

numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 9

PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma è prelevata presso il consegnatario o il sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art.5, nel registro di cui al successivo art.12 e viene consegnata al termine dell'orario di servizio al consegnatario.

ART. 10

DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'addetto al Corpo di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata deve:

- a) Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le sue condizioni e le munizioni assegnate;
- b) Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione;
- c) Segnalare immediatamente al Comandante – Responsabile del Corpo, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art.17;
- f) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, all'ufficio locale di P.S. o, in mancanza, al Comando dei Carabinieri.
- g) Fare immediato rapporto al Comandante del Corpo qualora per qualsiasi ragione abbia estratto l'arma dalla fondina durante il servizio.

ART. 11

CUSTODIA DELLE ARMI

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo di Polizia

Municipale sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in locale predisposto.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante – Responsabile del Corpo - e in caso di sua assenza o di impedimento, dai sub-consegnatari, nominati con provvedimento del Sindaco.

Le Autorità di P.S. determinano le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art.20 della Legge 18 aprile 1975 n.110 ed hanno la facoltà di eseguire, quando lo ritengano necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

ART.12

ARMADI METALLICI

Le chiavi di accesso al locale in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate dal Comandante e dai sub-consegnatari.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Sindaco o dell'Assessore delegato, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune.

Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Questore di Bologna.

ART. 13

DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

L'accesso ai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Comandante – Responsabile del Corpo e ai sub-consegnatari.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni. Nel locale in cui sono custodite le armi e le munizioni sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

ART. 14

SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni assegnate agli addetti al Corpo e le munizioni di riserva debbono essere obbligatoriamente sostituite ogni tre anni ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

ART. 15

DOVERI DEL CONSEGNETARIO DELLE ARMI

Il consegnatario ed i sub consegnatari delle armi e delle munizioni curano con la massima diligenza:

- a) La custodia delle armi e la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati di cui all'art.11, dei registri, della documentazione, delle chiavi;
- b) L'effettuazione dei controlli periodici;
- c) La tenuta dei registri e della documentazione;
- d) La scrupolosa osservanza, propria ed altrui, delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

ART. 16

ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17

NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986 n.65, del D.M. 4 marzo 1987 n.145, della Legge 18 aprile 1975 n.110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della Legge di P.S. approvata con R.D. 18 giugno 1931 n.773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.